

Assicurazione Rischi Non Agevolati Collettivi

Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. Prodotto: ACTIVE RACCOLTO – Assicurazione Rischi Non Agevolati Collettivi

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza prevede un indennizzo per danni provocati ai prodotti agricoli da avversità catastrofali, di frequenza ed accessorie.



Che cosa è assicurato?

Cattolica si obbliga ad indennizzare la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Specifiche per i prodotti assicurabili relative alle singole colture descritte nel rispettivo Certificato di Assicurazione, causato dalle seguenti avversità:

- ✓ catastrofali: Alluvione, Gelo, Brina e Siccità;
- ✓ di frequenza: Grandine, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Vento Forte;
- ✓ accessorie: Sbalzo Termico, Vento Caldo Colpo di Sole e Ondata di calore;

se detti eventi avversi sono indicati nel Certificato di Assicurazione.

La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

Ai fini della verifica dell'operatività della garanzia assicurativa, si prendono in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per interpolazione, forniti da istituti o Enti Pubblici preposti alla rilevazione di detti dati, nonché da Radarmeteo s.r.l., secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all'area su cui insiste la partita danneggiata.



Che cosa non è assicurato?

Cattolica non è obbligata in alcun caso per:

- ✗ danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con i suddetti eventi;
- ✗ formazione di ruscelli o allagamenti dovuti ad errata sistemazione del terreno;
- ✗ innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- ✗ abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino
- ✗ incendio;
- ✗ danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che ha preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- ✗ danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
- ✗ danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- ✗ danni dovuti a fitopatie;
- ✗ danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- ✗ danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- ✗ danni conseguenti a non puntuale raccolta del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che è dovuta a qualsiasi causa (atmosfera, mancato accesso in campo delle macchine operatrici, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- ✗ danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
- ✗ produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione;
- ✗ danni derivanti da malattia pandemica o epidemica;
- ✗ Infine, non sono in garanzia i danni indicati nelle Condizioni Specifiche per i prodotti assicurabili relative alle singole colture descritte nel rispettivo Certificato di Assicurazione, dell'Assicurato o del Contraente.



Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascuna partita assicurata, di una franchigia; il valore di tale franchigia è indicato in polizza per ciascuna avversità assicurata.

Inoltre sono applicati limiti di indennizzo della somma assicurata, per partita al netto della franchigia, così come indicato in polizza e nelle Condizioni Specifiche per i prodotti assicurabili.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre in Italia.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto. L'Aderente/Assicurato ha altresì l'obbligo di assicurare l'intera produzione dell'Azienda Agricola relativa al prodotto in garanzia insistente sul medesimo Comune, ad assicurare la produzione ordinariamente ottenibile nell'anno (salvo che per le produzioni soggette a disciplinari, ove le quantità assicurate devono rientrare nei limiti produttivi stabiliti nei disciplinari stessi). Infine l'Aderente/Assicurato si obbliga a fornire la documentazione delle effettive produzioni, per singole varietà, nei cinque anni precedenti e la fonte di provenienza delle stesse, ai fini di dimostrare la congruità della resa assicurata, oltre alle mappe catastali relative alle partite assicurate, nonché il piano colturale del fascicolo aziendale. In caso di sinistro l'Aderente/Assicurato deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnato il Certificato di Assicurazione entro tre giorni da quando il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza, non raccogliendo il prodotto prima della rilevazione definitiva del danno.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Polizza Convenzione, sulla base dei Certificati di Assicurazione sottoscritti fra Generali Italia ed i singoli Assicurati e deve essere pagato a Generali Italia S.p.A. Si può provvedere a ciò tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro). Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Salvo quanto diversamente disposto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione relative alle singole colture descritte nel rispettivo Certificato di Assicurazione, la garanzia per ciascun Certificato di Assicurazione decorre dal terzo giorno successivo a quello di notifica per le avversità grandine e vento forte, dal dodicesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità gelo e brina, alluvione e ondata di calore, eccesso di neve, eccesso di pioggia e sbalzo termico, dal trentesimo giorno successivo a quello della notifica per l'avversità siccità, colpo di sole/ondata di calore e vento caldo.

Per le colture a ciclo primaverile-estivo, la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 10 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Specifiche per i prodotti assicurabili. Per le colture a ciclo autunno-invernale la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 30 luglio dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Specifiche per i prodotti assicurabili.



Come posso disdire la polizza?

Se una o più Partite della coltura assicurata viene danneggiata da eventi indicati nel Certificato di Assicurazione, è data facoltà all'Aderente/Assicurato di richiedere l'anticipata risoluzione del contratto. L'anticipata risoluzione del contratto è possibile quando il danno è tale da dover sostituire la coltura con la medesima o con altra specie, oppure se non è più conveniente proseguire con la coltura stessa. Tale richiesta deve essere inviata a mezzo raccomandata, telegramma o fax all'Agenzia cui è assegnato il contratto o a Generali Italia.